

STATUTO DELLA SOCIETÀ'

"KI GROUP S.P.A."

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita la società per azioni denominata "Ki Group Holding S.p.A."

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Art. 2 - Sede e Domiciliazione

2.1 La Società ha sede nel Comune di Torino.

2.2 Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, stabilimenti, depositi e simili.

2.3 Il domicilio di ciascun Socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività di:

(i) assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;

(ii) l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Conferimenti - Aumenti di capitale

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 710.089,00 (settecentodiecimilaottantanove e centesimi zero) suddiviso in numero 5.840.815 (cinquemilionioctocentoquarantamilaottocentoquindici) di azioni, prive di valore nominale.

L'assemblea straordinaria, in data 27 novembre 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 1.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrant A, la cui emissione è stata approvata dall'assemblea in medesima data, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di

sottoscrizione fissato alla scadenza del trentaseiesimo mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant A.

L'assemblea straordinaria, in data 27 novembre 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 760.800,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 800.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrant B, la cui emissione è stata approvata dall'assemblea in medesima data, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant B.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti come pure con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti consentiti dalla legge.

5.3 Ai sensi dell'art. 2346 cod.civ. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Azioni

6.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

6.2 Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. 6.3 Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

6.4 Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

6.5 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni destinati

7.1 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant", conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni e strumenti finanziari, anche convertibili nei termini previsti dalla legge, a norma dell'art. 2420-ter cod. civ.

7.2 La Società può comunque acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

7.3 La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti cod. civ. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 - Warrants

8.1 Ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ., la Società può emettere warrants.

8.2 All'Organo Amministrativo è demandata la determinazione delle modalità di emissione, del valore nominale, dei criteri di attribuzione di azioni in esercizio del diritto di opzione connesso allo strumento finanziario in oggetto, ed in generale, l'individuazione della disciplina dello stesso.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni

9.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

9.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo all'AIM Italia.

Art. 10 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

10.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta

anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni Assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.2 A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIN Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e, 109 e 111 TUF) (di seguito, congiuntamente, la "Disciplina Richiamata").

10.3 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

10.4 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", con sede presso Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

10.5 il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

10.6 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

10.7 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

10.8 La Società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

10.9 Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Art. 11 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana in data 1 marzo 2012, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

11.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto,

è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

11.3 Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 5% del capitale sociale è tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alla seguenti soglie del 5%, 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento) 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei e sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).

11.4 La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione, la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM.

11.5 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Titolo III Assemblea

Art. 12 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti nei limiti della legge e del presente Statuto.

Art. 13 - Convocazione

13.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

13.2 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

13.3 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 14 - Modalità di convocazione

14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione secondo nei termini di legge e regolamentari mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché secondo le ulteriori modalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari.

14.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

14.3 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

14.4 L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato, unitamente alla

documentazione richiesta dalla normativa applicabile, con le stesse modalità stabilite per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro i termini di legge. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

14.5 L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.6 Salvo il caso di Assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'art. 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

14.7 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

14.8 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Art. 15 - Diritto di intervento e diritto di voto

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto.

15.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

15.3 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

15.4 Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

15.5 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- (ii) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;

(v) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, cod. civ.) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

16.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

16.4 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

16.5 Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano, in prima e seconda convocazione, con i quorum e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 18 - Deliberazioni Assembleari

18.1 Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

18.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese.

18.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

18.4 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Titolo IV

Amministrazione della Società

Art. 19 - Organo amministrativo

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto.

19.2 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF ("Amministratore Indipendente"). Il relativo accertamento è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

19.5 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

19.6 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

19.7 Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

19.8 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

19.9 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

19.10 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

19.11 I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

19.12 Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo.

19.13 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

19.14 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

19.15 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

19.16 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

19.17 In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

19.18 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressive nella lista che ha riportato il maggior numero

di voti di cui al paragrafo 19.14, lettera (i) che precede, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressive non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore Indipendente. Qualora infine detta procedure non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso del necessari requisiti di indipendenza. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una dalle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

19.19 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranza di legge.

19.20 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.21 Gli amministratori sono rieleggibili.

19.22 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

19.23 Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- (i) la fusione e la scissione con società controllate, nei casi previsti dalla legge;
- (ii) la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio;
- (iii) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- (iv) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (v) gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.24 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

19.25 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente; qualora il Vice Presidente non possa assumere le funzioni di presidenza, queste saranno esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 20 - Compenso degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente.

20.2 L'Assemblea stabilisce il compenso fisso complessivo per ogni esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

20.3 Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a

tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.

20.4 L'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, cod. civ.

20.5 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal presente articolo, salvo quanto previsto dal paragrafo 20.4 che precede.

Art. 21 - Sostituzione degli amministratori

21.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, anche al di fuori delle liste di cui all'art. 19 del presente Statuto, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

21.2 Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea e quello nominato dall'Assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore da esso sostituito.

21.3 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

22.2 Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2364, comma primo, n.5,cod. civ., oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:

- (i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti AIM;
- (ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti AIM;
- (iii) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca

dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni.

22.4 Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:

- (i) le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;
- (ii) la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- (iii) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'azienda;
- (iv) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- (v) la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;
- (vi) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- (vii) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.

22.5 L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 cod. civ., in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

22.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

22.7 Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

22.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

22.9 Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.

22.10 Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

22.11 A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, il Consiglio di Amministrazione adotta le procedure richieste dalla legge, dà eventuali codici di autodisciplina e dalla normativa specifica

applicabile alla Società. In particolare, ove la Società adotti specifiche procedure in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che, in caso di urgenza, si possa derogare a tali procedure; fermo restando, tuttavia, che tale deroga dovrà rispettare i criteri specificati tempo per tempo dalle istruzioni in materia di operazioni con parti correlate fornite da CONSOB e/o da Borsa Italiana.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, anche all'estero, nel luogo indicato

nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da uno dei suoi membri.

23.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

23.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.

23.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- (iv) sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 24 - Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

24.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - se nominato ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, dall'amministratore più anziano di età.

24.2 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate.

24.3 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, assicurando l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

25.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

25.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26 - Rappresentanza della Società

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

26.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

26.3 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a questi attribuiti.

26.4 Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Art. 27 - Collegio Sindacale

27.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

27.2 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

27.3 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

27.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

27.5 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

27.6 Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

27.7 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.8 Le liste sono depositate presso la società entro 10 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

27.9 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

27.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive

cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 27.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del Collegio Sindacale, un membro effettivo e un supplente;

(ii) dalla lista presentata da un azionista, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

27.12 L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta

vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

27.13 Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

27.14 Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto.

27.15 Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea ordinaria, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa.

27.16 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge.

27.17 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

27.18 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

27.19 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

27.20 Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

27.21 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

27.22 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

27.23 I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

27.24 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

28.2 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

28.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile secondo i termini di legge.

Titolo VI

Esercizio sociale - Utili

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Utili e dividendi

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, previa deduzione del 5% per la riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 cod. civ. verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

30.2 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel termine fissato dall'Assemblea.

30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

30.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Titolo VII

Recesso

Art. 31 - Recesso

31.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma, 31.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga del termine di durata della Società;

(b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo VIII

Clausole finali

Art. 32 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento

della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e i compensi.

Art. 33 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Firmato Federico Mottola Lucano